

Giunta Regionale del Lazio

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 AGOSTO 1991

Addì sei agosto millenovecentonovantuno, alle ore 12.45, nella sede della Regione Lazio in Roma, via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

GIGLI RODOLFO	<i>Presidente</i>	PALIOTTA GIUSEPPE	<i>Assessore</i>
PROIETTI CARLO	<i>V. Presidente</i>	PASETTO GIORGIO	»
BERNARDI ENZO	<i>Assessore</i>	REDLER ADRIANO	»
CERCHIA FRANCESCO	»	SALATTO POTTITO	»
CUTOLO TEODORO	»	TROJA GIACOMO	»
DELLE FRATTE ANTONIO	»	TUFFI PAOLO	»
LUCARI ARNALDO	»		

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(*Omissis*)

Assenti: Vice Presidente Proietti; Assessori Bernardi, Delle Fratte e Tuffi.

DELIBERAZIONE N. 7130

Disposizioni per la fruizione dell'assistenza dialitica per i cittadini residenti nella Regione Lazio che soggiornino per brevi periodi in altre Regioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità, Igiene ed Ambiente;

VISTA la Legge Regionale del 30/4/1979, n. 39 avente per oggetto «Norme per l'esercizio dell'Emodialisi nel Lazio»;

VISTO l'Art. 5 della legge 29/2/1980, n. 33, che prevede la possibilità per la Regione di ricorrere a forme particolari di assistenza specialistica indiretta;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale con varie sentenze ed in particolare con la sentenza n. 992 del 12-27/10/1988, il combinato disposto dell'art. 3 e 32 della Costituzione e quindi il principio dell'effettiva tutela della salute del cittadino;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con proprie deliberazioni n.1161/87, n. 8182/87, n. 1151/87 pur di garantire le prestazioni dialitiche, ed in particolare con deliberazione n. 6867/90 ha autorizzato le UU.SS.LL., che nel proprio territorio non avessero strutture pubbliche e/o convenzionate per la dialisi, ad effettuare le prestazioni medesime in assistenza indiretta, riconoscendo tale pratica anche nel periodo di soggiorno estivo dei dializzati stessi.

CONSIDERATO che la Commissione Regionale di Vigilanza per l'esercizio dell'emodialisi nel Lazio ha approvato una nota dell'Assessore alla Sanità, Igiene ed Ambiente presentata nella seduta del 1/7/91, copia che si allega unitamente all'estratto del verbale della seduta medesima;

CONSIDERATO altresì, che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 3977 il 22/5/91 ha aggiornato le tariffe relative alle prestazioni di dialisi in convenzione;

RITENUTO di dover garantire ai dializzati residenti nel Lazio che intendono recarsi per soggiorno di vacanza in località diverse dal proprio domicilio, il proseguimento del ciclo di cui necessitano;

CONSIDERATO che ciò comporta una precisa direttiva da emanarsi alle UU.SS.LL. affinché dette prestazioni possano essere erogate in modo omogeneo a tutti i pazienti;

TENUTO CONTO altresì che all'uopo è necessario fissare alcuni criteri:

- a) il periodo di soggiorno autorizzato non può essere superiore ai 30 gg.;
- b) il paziente interessato al trattamento deve privilegiare le strutture pubbliche e ove non possibile quelle private convenzionate, nel qual caso le prestazioni vengono erogate secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni del SSN;
- c) nel caso in cui il paziente non possa usufruire dei servizi di cui al punto b) e dovendo, per necessità, rivolgersi ad una casa di cura Privata, regolarmente autorizzata all'esercizio delle prestazioni dialitiche, dovrà munirsi di: - dichiarazione di indisponibilità da parte della U.S.L. nel cui territorio si intende effettuare la dialisi; dichiarazione di accettazione di prenotazione da parte della Clinica Privata; preventiva autorizzazione ad effettuare la prestazione fuori Regione da parte della U.S.L. di appartenenza dell'assistito.

Al rientro per ottenere il rimborso delle spese sostenute l'assistito dovrà presentare una domanda con acclusa copia della cartella dialitica dalla quale si evince il numero delle prestazioni e la relativa quietanza. Il rimborso verrà corrisposto nella misura massima prevista dalla delibera n. 6867/90 ed eventuali successivi aggiornamenti stabiliti con atti della Giunta Regionale.

Considerato che il ricorso all'assistenza indiretta fuori Regione non comporta un aggravio della spesa prevista per le prestazioni di dialisi in quanto trattasi di prestazioni che comunque debbono essere rese a soggetti che devono sottoporsi a trattamento dialitico continuo.

RITENUTO per le suddette motivazioni di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.

all'unanimità

DELIBERA

1) di autorizzare il riconoscimento al ricorso all'assistenza indiretta ai propri utenti dializzati che si rechino per brevi periodi fuori Regione e non trovino disponibilità di strutture pubbliche agli stessi, a domanda, il rimborso secondo i criteri e la documentazione indicati in premessa.

2) di corrispondere come rimborso massimo le tariffe attualmente applicate per l'assistenza indiretta dalla Regione Lazio stabilite con delibera 6867/90 ed eventuali successivi aggiornamenti stabiliti con atti della Giunta Regionale.

(Omissis)

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. Saverio Guccione

IL PRESIDENTE
F.to: Rodolfo Gigli

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA